REGOLAMENTO INTERNO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

Regolamento adottato con Delibera XXXV/2026/24_5 – Verbale del 26.10.2026

Via Montello n. 4 - 61121 PESARO (PU)
Tel. 0721 370079

https://pesarourbino.ordingegneri.it/
info@pesarourbino.ordingegneri.it
ordine.pesaro@ingpec.eu

DISCIPLINA GENERALE AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA 3
Articolo 1 - Ambito di applicazione 3
Articolo 2 - Principi generali 3
Articolo 3 - Soglie di riferimento 4
Articolo 4 - Divieto di frazionamento 5
Articolo 5 - Principio di rotazione 5
Articolo 6 - Fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione 6
Articolo 7 - Responsabile Unico di Progetto 6
Articolo 8 - Affidamento dell'appalto 7
Articolo 9 - Esecuzione anticipata 7
Articolo 10 - Garanzie 7
Articolo 11 - Stipula del contratto e pubblicazione 8
Articolo 12 - Pubblicità e trasparenza 8
AFFIDAMENTO DIRETTO 9
Articolo 13 - Iter di affidamento 9
Articolo 14 - Modalità di affidamento 9
Articolo 15 - Provvedimento di affidamento 10
Articolo 16 - Verifiche in ordine al possesso dei requisiti e controlli a campione 10
Articolo 17 - Disciplina interna per le spese economali 11
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 12
Articolo 18 - Modalità di affidamento 12
Articolo 19 - Determina a contrarre 12
Articolo 20 - Indagini di mercato 12
Articolo 21 - Lettera d'invito 13
Articolo 22 - Criteri di aggiudicazione 14
Articolo 23 - Commissione giudicatrice 14
Articolo 24 - Verifiche in ordine al possesso dei requisiti 14
Articolo 25 - Termine di conclusione della procedura negoziata 15
DISPOSIZIONI FINALI 15
Articolo 26 - Digitalizzazione e utilizzo di Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) 15
Articolo 27 - Norme di rinvio 16
Articolo 28 - Entrata in vigore 16

DISCIPLINA GENERALE AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua l'oggetto e i limiti di importo per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria da parte dell'Ordine degli Ingegneri di Pesaro e Urbino (di seguito anche solo "**Stazione Appaltante**") ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito anche solo "**Codice**").
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai contratti pubblici per gli appalti di lavori e forniture di beni e di servizi il cui importo è inferiore alla soglia comunitaria.
3. La potestà deliberativa è in capo al Consiglio dell'Ordine, salvo sussistano motivi di necessità e urgenza, in virtù dei quali il Presidente può agire con Decreto e successiva ratifica in occasione del primo Consiglio utile.
4. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 36/2023, per "*stazione appaltante*" si intende l'Ordine degli Ingegneri di Pesaro e Urbino.
5. Nessuna acquisizione di importo superiore alla soglia indicata nel presente Regolamento potrà essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente documento.
6. Le norme contenute nel presente Regolamento non trovano applicazione per i contratti di cui all'art. 56 del Codice ("*Appalti esclusi nei settori ordinari*").
7. L'Ordine degli Ingegneri di Pesaro e Urbino, in quanto ente pubblico non economico istituito con D.lgs. C.P.S. 23 novembre 1944, n. 382, opera nel rispetto, oltre che del Codice, della normativa generale in materia di attività contrattuale della Pubblica Amministrazione, e in particolare: della disciplina in materia di prevenzione della corruzione (L. 6 novembre 2012, n. 190) e di trasparenza (D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33); del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62); della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010, n. 136); della disciplina sulla tutela del segnalante di illeciti (D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24); nonché dei principi generali dell'attività contrattuale della P.A. desumibili dagli artt. 1173, 1337, 1338 e 1375 c.c. in tema di buona fede nelle trattative e nell'esecuzione del contratto.

Articolo 2 - Principi generali

1. Le procedure sottosoglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti pubblici ed in particolare:

a) **Principio del risultato:** che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
b) **Principio della fiducia:** che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
c) **Principio dell'accesso al mercato:** che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
d) **Criterio interpretativo ed applicativo:** in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
e) **Principio di buona fede e tutela dell'affidamento:** che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
f) **Principio di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale:** in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
g) **Principio di auto-organizzazione amministrativa:** in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;

h) **Principio di autonomia contrattuale:** in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;

i) **Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale:** in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;

j) **Principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione:** in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;

k) **Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore:** in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Inoltre, le procedure sottosoglia sono improntate al rispetto di:

a) **Principio di economicità:** che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) **Principio di efficacia:** che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) **Principio di trasparenza e pubblicità:** i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

d) **Principio di proporzionalità:** che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

e) **Principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti:** il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

f) **Principio di sostenibilità energetica e ambientale:** che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della Sicurezza energetica, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;

g) **Principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi:** che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Articolo 3 - Soglie di riferimento

1. In applicazione dell'articolo 50 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le procedure di acquisizione si distinguono in base alle seguenti fasce di importo:

AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE		
VALORE AFFIDAMENTO in euro (IVA esclusa)	**PROCEDURA**	**RIFERIMENTI NORMATIVI**
< 140.000	**Affidamento diretto**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siamo scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante	Articolo 50, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 36/2023

≥ 140.000 e < soglie comunitarie	**Procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori	Articolo 50, comma 1, lett. e), D.lgs. n. 36/2023

AFFIDAMENTO DI LAVORI		
VALORE AFFIDAMENTO in euro (IVA esclusa)	**PROCEDURA**	**RIFERIMENTI NORMATIVI**
< 150.000	**Affidamento diretto**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siamo scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante	Articolo 50, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 36/2023
≥ 150.000 e < 1.000.000	**Procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici	Articolo 50, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 36/2023
≥ 1.000.000 e < soglie comunitarie	**Procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici	Articolo 50, comma 1, lett. d), D.lgs. n. 36/2023

2 Gli importi delle soglie comunitarie devono intendersi automaticamente adeguati in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, allorché saranno periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione europea a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
3. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 4 - Divieto di artificioso frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'articolo 14 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.
2. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al precedente articolo, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. Non sono, in ogni caso, considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni fondate su evidenti motivazioni tecniche risultanti da apposita relazione.
E' inoltre vietato l'artificioso accorpamento di lotti al fine di eludere l'obbligo di suddivisione in lotti di cui all'art. 58 del codice attraverso l'inclusione nell'appalto di prestazioni secondarie aventi oggetto diverso rispetto alla prestazione principale.

Articolo 5 - Principio di rotazione

1. Gli affidamenti di cui al presente Regolamento avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi[1].
3. La Stazione Appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia.
4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), la Stazione Appaltante non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata[2].
6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Articolo 6 - Fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle seguenti fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE	
TIPOLOGIA	**VALORE AFFIDAMENTO**
Per entrambe le tipologie	< 5.000 Esclusa dalla rotazione
	≥ 5.000 e < 20.000,00
	≥ 20.000,00 e < a 40.000,00
	≥ 40.000 e fino alla soglia dell'affidamento diretto / < soglie comunitarie

Articolo 7 - Responsabile Unico di Progetto

1. Per ogni singola procedura di scelta del contraente per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea è nominato un **Responsabile Unico del Progetto (RUP)** per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per la fase di esecuzione, ai sensi dell'articolo 15 del Codice.
2. Ferma restando l'unicità del RUP, lo stesso può chiedere, se lo ritiene opportuno in relazione alla complessità dell'acquisto, la nomina di un Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un **Responsabile di procedimento per la fase di affidamento**. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
3. Il RUP, tra le altre attività di competenza:
   - **provvede all'acquisizione del CIG** nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;
   - **effettua la verifica della documentazione amministrativa** qualora non sia nominato un responsabile di fase affidamento;
   - **adotta il provvedimento finale della procedura** quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa;
   - **rilascia il certificato di pagamento,** previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento.
4. La Stazione Appaltante può istituire una struttura di supporto al RUP, e può destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.
5. Il RUP è individuato con delibera di Consiglio nella figura del Consigliere Tesoriere quale Direttore Facente Funzioni ovvero, laddove esistente, nel Dirigente o nel dipendente in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del

[1] Si richiama il criterio della prestazione principale o prevalente, che esclude l'applicazione del principio di rotazione soltanto qualora si ravvisi in concreto una "sostanziale alterità qualitativa" della prestazione oggetto di affidamento (Consiglio di Stato sez. V, sentenza n. 8030/2020)
[2] Tale deroga alla rotazione si applica anche in caso di affidamento diretto effettuato previa indagine di mercato aperta a tutti

Codice, anche non di ruolo. In caso di accertata carenza in organico di personale idoneo, il RUP può essere individuato anche tra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o distacco ovvero mediante apposita convenzione. Per tutte le procedure, il RUP è tenuto a rilasciare dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del Codice e dell'art. 6-bis della L. 241/1990.
6. Salvo diversa disposizione del Consiglio dell'Ordine, Direttore dell'esecuzione del contratto è, di norma, il RUP e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato con la Stazione Appaltante, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Articolo 8 - Affidamento dell'appalto

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici la Stazione Appaltante, con apposito atto, adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. In caso di **Affidamento Diretto**, l'atto di cui al comma 1 individua il responsabile unico di progetto, l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta redatte in forma sintetica, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
2-bis. In fase di richiesta di preventivo il RUP specifica sia l'importo a base di offerta, sia il valore complessivo del appalto comprendente ogni eventuale opzione, quali, in via esemplificativa, l'estensione del lavoro, servizio o fornitura, la proroga tecnica, ovvero l'aumento del quinto del contratto, indicando la tipologia, l'importo incrementabile e la scadenza dell'opzione.
3. In caso di procedure di gara, l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Articolo 9 - Esecuzione anticipata

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, del Codice l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma seguente.
2. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.
3. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della Stazione Appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

Articolo 10 - Garanzie

1. Negli Affidamenti Diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, la Stazione Appaltante non richiede le garanzie provvisorie, salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, indicate nella decisione di contrarre, nell'avviso di indizione o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento (1%) dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria, ove richiesta, è costituita con le modalità di cui all'art. 53 del Codice e dell'art. 106 per quanto compatibile.
4. In casi debitamente motivati è facoltà della Stazione Appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti sottosoglia, anche a valere su di un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al cinque per cento (5%) dell'importo contrattuale.
5. È quindi rimessa alla discrezionalità del RUP la possibilità di non richiedere la garanzia definitiva, previa motivazione. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata, per appalti di valore ridotto e per appalti affidati ad operatori economici di comprovata solidità, nonché nei casi di urgenza.

6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del Codice, in quanto compatibili con la disciplina sottosoglia dell'art. 53.

Articolo 11 - Stipula del contratto e pubblicazione

1. In caso di procedura negoziata oppure per gli **Affidamenti Diretti**, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
2. Il Presidente dell'Ordine, in qualità di rappresentante legale, ha il potere di stipulare i contratti e può delegare, con proprio provvedimento, il potere di firma ad altri soggetti, tra cui il Consigliere Tesoriere individuato quale RUP. I contratti sono sottoscritti con firma digitale.
3. Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still period*) di 32 giorni per la stipulazione del contratto.
4. La mancata stipula del contratto nel termine di trenta giorni, ovvero nel termine fissato dagli atti di gara, o in un diverso termine concordato con l'appaltatore, per fatto dell'aggiudicatario, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria, ove prevista dalla lettera-invito.
5. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice dei contratti. L'imposta di bollo non è dovuta per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00.
6. Ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136, il contratto e la lettera di invito/determina di affidamento devono richiamare espressamente, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari a carico dell'affidatario, ivi compresi: l'utilizzo di un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva; l'indicazione del CIG in ogni transazione relativa al contratto; la clausola risolutiva espressa in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. 136/2010.

Articolo 12 - Pubblicità e trasparenza

1. Per gli **Affidamenti Diretti** e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'articolo 28 del Codice che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. Per gli **Affidamenti Diretti** e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati. Negli affidamenti diretti, ai fini della pubblicità e trasparenza, è sufficiente la pubblicazione dell'atto di avvenuto affidamento tramite la trasmissione ad ANAC della relativa scheda e l'inserimento del link nel sito "Amministrazione trasparente
3. Restano fermi, in aggiunta agli obblighi di cui al comma 1, quelli previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di "Amministrazione trasparente", con particolare riferimento alla sezione "Bandi di gara e contratti", cui l'Ordine è tenuto in quanto pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2-bis del medesimo decreto.

AFFIDAMENTO DIRETTO

Articolo 13 - Iter di affidamento

1. Gli affidamenti diretti consentono l'affidamento del contratto **senza una procedura di gara**, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, **la scelta è operata discrezionalmente dalla Stazione Appaltante** anche tramite albi o elenchi di operatori economici.
2. Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di **documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali,** ossia le precedenti attività espletate dall'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantite la buona riuscita dell'affidamento.
3. La scelta dell'operatore economico avviene attraverso le modalità seguenti:
   1. **Richiesta di un preventivo;**
   2. **Richiesta di più preventivi;**
   3. **Indagini di mercato**.
4. L'affidamento diretto avviene secondo le modalità di seguito indicate:

A-FASE PRELIMINARE che prevede:
1. Nomina del **RUP;**
2. Predisposizione di una **relazione progettuale** semplificata da porre a base dell'affidamento diretto;
3. Verifiche preliminari circa l'esistenza della **deroga all'obbligo di prioritario ricorso al MePA** e ai sistemi telematici regionali[3];

B-FASE DI SELEZIONE INFORMALE che prevede:
4. Eventuale indagine di mercato o richiesta di preventivo/i: la **fase di selezione informale** nella quale il RUP della stazione appaltante può procedere eventualmente ad indagini di mercato o all'acquisizione di più preventivi o anche di un solo preventivo che vengono valutati discrezionalmente dalla stazione appaltante **può avvenire con o senza l'impiego di una piattaforma certificata**;
5. Acquisizione della dichiarazione sul **possesso dei requisiti** da parte dell'operatore economico; per **Affidamenti Diretti di importo inferiore a 40.000 euro**, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (**DGUE o dichiarazione semplificata**) il possesso dei requisiti;
6. **Verifica requisiti** per affidamenti superiori a 40.000 euro tramite FVOE;

C-FASE DI AFFIDAMENTO che prevede:
7. **Determina di affidamento (o atto equivalente);**
8. Definizione della procedura di affidamento in **PAD o PCP**;
9. Acquisizione del **CIG**[4];
10. **Pubblicazione** nella Sezione AT[5];
11. **Stipula** del contratto tramite PEC o in PAD.

Articolo 14 - Modalità di affidamento

1. Il Consiglio dell'Ordine, di regola, **provvede annualmente alla pianificazione delle esigenze** funzionali e/o organizzative per tutti gli affidamenti diretti, per i quali non sussiste l'obbligo della programmazione, anche tenendo conto di quanto indicato nel bilancio di previsione.

[3] Per gli Affidamenti diretti infra 5.000 euro è prevista la deroga all'obbligo di ricorso al MePA e ai sistemi telematici regionali (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006) fino al 31/12/2024
[4] CIG acquisito in modalità digitale al termine della procedura di affidamento diretto mediante Scheda AD5 in PCP per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro e Scheda AD3 in PAD per gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro
[5] Trasmissione dei dati alla BDNCP (mediante schede AD3 e SC1 scheda di stipula del relativo contratto nonché delle successive schede relative all'esecuzione e alla regolare esecuzione o collaudo; mediante scheda AD5 (affidamenti fino a 5000,00 euro) e successiva scheda di conclusione CO2 e pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" sia del collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi ad ogni affidamento contenuti nella BDNCP mediante il CIG di riferimento sia della delibera/determina a contrarre (FAQ 12)

2. In seguito alla deliberazione di cui al comma 1, le attività di rinvenimento del terzo contraente, la fase istruttoria, nonché tutti gli atti successivi ad essa vengono svolti dal RUP individuato.
3. All'esito della fase di selezione informale, si provvede all'affidamento tramite **Determina di affidamento (o atto equivalente)** adottata dal RUP o da altro organo competente a esternare la volontà della stazione appaltante[6]; tale provvedimento individua: **l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.**

Articolo 15 - Provvedimento di affidamento

1. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite determina o atto equivalente ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023.
2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:
   a) l'oggetto dell'affidamento;
   b) l'importo;
   c) il contraente;
   d) le ragioni della scelta;
   e) il possesso dei requisiti di carattere generale e, se necessari, il possesso dei requisiti di carattere speciale in capo all'operatore economico[7].
   f) Che il CIG sarà acquisito successivamente mediante la trasmissione ad ANAC dei dati tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale in uso;
3. Nel provvedimento di affidamento va inoltre dato conto, tra gli altri elementi:
   - dell'istruttoria relativa alla scelta dell'operatore economico;
   - della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
   - di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
   - della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
   - del rispetto del principio di rotazione, ove obbligatoria;
   - della documentazione a comprova dei requisiti, comprese le documentate esperienze pregresse;
   - del nominativo del RUP e dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi;
   - degli elementi essenziali del contratto;
   - dei costi della manodopera fatta eccezione per le forniture senza posa in opera e i servizi intellettuali[8];
   - della verifica dell'esistenza di rischi da interferenze e della redazione (o non redazione) del DUVRI;
   - della esenzione dalla cauzione definitiva con la relativa motivazione;
   - della copertura finanziaria.
   - dell'indicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al personale impiegato dall'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, anche negli affidamenti diretti;
   - dell'avvenuto inserimento della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010.
4. L'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo può essere dimostrata alternativamente mediante:
   - confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, senza instaurare un confronto concorrenziale;

se è stato chiesto un solo preventivo:
   - comparazione dei listini di mercato consultabili su internet;
   - confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
   - analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Articolo 16 - Verifiche in ordine al possesso dei requisiti e controlli a campione

[6] Ai sensi dell'Allegato I.2 Articolo 7 comma 1 lettera G: il RUP adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa
[7] Per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, si provvedere a dare atto dell'acquisizione della dichiarazione rilasciata dell'OE, mentre per affidamenti di importo uguale o superiore a 40.000,00 euro, occorre dare atto di aver effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese
[8] In tal senso sia recente parere di precontenzioso ANAC, sia il Parere del MIT 2398 del 26.02.2024, sia la recente pronuncia del TAR Calabria – Catanzaro, sez. I, sent. n. 958 del 17.6.2024

1. Ai fini delle verifiche in ordine al possesso requisiti in capo agli operatori economici affidatari, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 100 del Codice citato.
2. Nelle procedure di **Affidamento Diretto** di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche nella forma del DGUE, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
3. Semestralmente e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52 del Codice, effettua controlli a campione sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari nel semestre precedente.
4. I suddetti controlli vengono eseguiti **nella misura del 10%** sul totale degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro, individuati mediante un sistema di sorteggio informatico casuale.
5. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
6. Il periodo di sospensione verrà valutato in rapporto alla gravità ed all'importo dell'affidamento.
7. Il regime di verifica a campione di cui ai commi precedenti si applica al solo affidatario. Per i subappaltatori resta fermo l'obbligo di verifica integrale del possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, indipendentemente dall'importo della prestazione subappaltata.

Articolo 17 - Disciplina interna per le spese economali

1. Le spese effettuate dalle Stazioni Appaltanti con il fondo economale non sono sottoposte alla disciplina sulla tracciabilità in quanto non sono connesse a contratti d'appalto. Tali spese – per le quali è ammesso l'utilizzo di contanti - vanno tipizzate in un apposito Regolamento interno, con cui siano elencati dettagliatamente i beni e i servizi di non rilevante entità (spese minute) necessari per sopperire ad esigenze impreviste del Consiglio e degli Uffici ad esso preposti nei limiti di importo delle relative spese.
2. Tramite la cassa economale, nei limiti e con le modalità di cui al Regolamento, sono individuate in:
   a) spese d'ufficio e di funzionamento;
   b) spese di rappresentanza;
   c) anticipazioni e rimborsi.

3. Le spese di rappresentanza sono quelle che attengono all'esercizio delle funzioni istituzionali del Presidente e dei componenti del Consiglio, con riferimento a rapporti ovvero manifestazioni di rappresentanza con soggetti estranei al Consiglio dell'ente. La richiesta di liquidazione o rimborso delle spese sostenute direttamente deve essere motivata e documentata, con la precisazione della circostanza che ha dato origine alla spesa e le fatture (o documento equipollente) devono essere controfirmate da chi ha ordinato la spesa stessa. In via esemplificativa ma non esaustiva, sono da considerare spese di rappresentanza:
   - spese di ospitalità in occasione di incontri di lavoro del Presidente o dei Consiglieri all'uopo autorizzati con personalità o autorità estranee al Consiglio dell'Ordine;
   - omaggi floreali o necrologi in occasione della morte di personalità;
   - cerimonie varie a cui partecipano personalità estranee al Consiglio dell'Ordine territoriale (ad es. stampa degli inviti a convegni o seminari, affitto locali, addobbi ed impianti vari, servizi fotografici, eventuali rinfreschi);
   - doni simbolici (quali targhe, medaglie, libri etc.) a personalità estranee al Consiglio dell'Ordine.

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Articolo 18 - Modalità di affidamento

1. La Stazione Appaltante procede agli acquisti sottosoglia mediante:
   - procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
   - procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente;
   - procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice.

2. Le indagini di mercato sono gestite con le modalità previste nell'Allegato II.1 del Codice. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, la Stazione Appaltante non può utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.
3. La Stazione Appaltante, dopo l'aggiudicazione, pubblica sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 19 - Determina a contrarre

1. La determina a contrarre o atto equivalente, ai sensi dell'Allegato II.1 al Codice deve specificare:
   - l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
   - il nominativo del responsabile unico di progetto e dell'eventuale responsabile di fase;
   - le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
   - l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
   - la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
   - i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi;
   - il criterio di selezione delle offerte;
   - qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;
   - nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni;
   - l'indicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice.

     La motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

   2. Qualora sia prevista l'indagine di mercato, la determina a contrarre approva il relativo avviso per la presentazione di manifestazioni d'interesse da parte degli operatori economici, avente il contenuto di cui al comma 6 dell'art. 20.

Articolo 20 - Indagini di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla Stazione Appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche

tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.
3. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla Stazione Appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
4. La Stazione Appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità.
5. A tal fine la Stazione Appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
6. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica:

- Il responsabile unico di progetto;
- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- il criterio di selezione delle offerte;
- le modalità per comunicare con la Stazione Appaltante.

7. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la Stazione Appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Articolo 21 - Lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata e dunque seria.
2. In particolare, la Lettera di invito deve contenere:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato, il CPV e il CCNL applicabile alla prestazione oggetto del contratto;
- le clausole sociali applicabili all'oggetto del contratto, ovvero il rinvio alle norme di capitolato se predisposto;
- i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico- organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
- il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- la misura delle penali;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- l'eventuale richiesta di garanzie;
- il nominativo del RUP;
- il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica.

Per gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di altri servizi di natura tecnica e intellettuale, la lettera di invito dà atto del rispetto della disciplina sull'equo compenso di cui alla L. 21 aprile 2023, n. 49, come coordinata con gli artt. 8 e 41 del Codice, secondo le modalità di calcolo di cui all'Allegato I.13.

Articolo 22 - Criteri di aggiudicazione

1. Per gli affidamenti di cui alla presente Parte, la Stazione Appaltante procede all'aggiudicazione dei relativi contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2, del Codice.

Articolo 23 - Commissione giudicatrice

1. Laddove il criterio di aggiudicazione dell'appalto prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è rimessa ad una Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'articolo 93 del Codice.
2. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, è presieduta da un dipendente della Stazione Appaltante e composta da suoi funzionari, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP anche in qualità di Presidente.
3. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la Stazione Appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.
4. Le nomine dei componenti della Commissione Giudicatrice avvengono nel rispetto dei criteri di trasparenza, competenza e rotazione. L'atto con cui vengono nominati i commissari e i relativi curricula devono essere pubblicati nel sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";
5. Non possono essere nominati Commissari:
   a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della Stazione Appaltante;
   b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
   c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
   d) I commissari devono rendere la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi e di incompatibilità ai sensi dell'art. 16 del Codice dei Contratti.
6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 del Codice dei Contratti, nel caso di malfunzionamento e salvo diversa motivata determinazione della Stazione Appaltante, in caso di rinnovo procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
7. Nelle procedure da aggiudicare al prezzo più basso può essere nominato, anche in composizione monocratica, un Seggio di Gara, composto da personale della Stazione Appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'articolo 93 del Codice.

Articolo 24 - Verifiche in ordine al possesso dei requisiti

1. Ai fini delle verifiche in ordine al possesso requisiti in capo agli operatori economici affidatari, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 100 del Codice.
2. All'aggiudicazione si perviene solo a seguito del completamento positivo delle verifiche, ovvero, decorsi trenta giorni dalla richesta delle certificazioni tramite il FVOE, senza che sia stato possibile acquisirle per malfunzionamento del FVOE. In tal caso l'Ente potrà procedere all'adozione dell'atto di aggiudicazione previo rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza delle cause di esclusione da parte dell'operatore economico.

Articolo 25 - Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sottosoglia deve concludersi entro:
   - 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
   - 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 - Digitalizzazione e utilizzo di Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD)

1. Ai sensi dell'articolo 19 del Codice, la Stazione Appaltante assicura la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005), garantisce l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e opera secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.
2. Ai sensi dell'articolo 25 del Codice, la Stazione Appaltante utilizza una Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) certificata AgID per lo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di cui al presente Regolamento. Per gli acquisti di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, l'utilizzo di una PAD certificata costituisce adempimento pieno e alternativo rispetto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di cui all'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, in quanto ente pubblico non statale rientrante nel secondo periodo della medesima disposizione. Per gli Affidamenti Diretti di importo inferiore a 5.000 euro, la fase di selezione informale, nella quale il RUP può procedere a indagini di mercato o all'acquisizione di uno o più preventivi valutati discrezionalmente, può avvenire anche senza il ricorso al portale ACQUISTINRETEPA, fermo restando l'obbligo di acquisizione del CIG attraverso una PAD certificata ovvero, in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alla PAD, secondo le modalità previste dalla normativa vigente nell'ambito dell'adozione del provvedimento di affidamento diretto delle prestazioni di che trattasi all'operatore economico selezionato.
3. L'utilizzo della PAD da parte degli Operatori Economici comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014, del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.
4. L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.
5. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da
   - difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
   - utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme.
6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 del Codice dei Contratti, in caso di malfunzionamento della PAD, attestato dall'ente gestore della stessa, la stazione appaltante concederà una proroga sia nella fase dell'indagine di mercato per la presentazione delle manifestazioni d'interesse, sia nella fase della presentazione delle offerte, senza necessità di acquisizione di nuovo CIG. Ove venga segnalato un malfunzionamento dopo la scadenza dei termini della presentazione delle manifestazioni d'interesse, ovvero del termine di presentazione delle offerte che abbia impedito ad un operatore economico di partecipare, la stazione appaltante, qualora il malfunzionamento sia stato segnalato tempestivamente, potrà procedere al rinnovo della procedura.

7. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
8. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore Economico.
9. Ai sensi delle Regole tecniche AgID 2.0, tutti i documenti della fase esecutiva degli appalti caricati sulle Piattaforme di Appalto Digitale (PAD) certificate devono essere obbligatoriamente prodotti in formato nativo digitale e non come semplici scansioni.
10. E' fatto obbligo alla stazione appaltante di procedere al salvataggio e alla conservazione ogni 24 ore del registro di sistema della PAD in uso al fine di garantire l'integrità e l'opponibilità verso terzi dei dati relativi agli appalti pubblici, in ottemperanza alle linee guida del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e le Regole Tecniche AgID per le PAD certificate.

Articolo 27 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si fa integrale rinvio alla vigente normativa in materia di contratti pubblici, nonché, in quanto compatibili con la natura dell'Ordine quale ente pubblico non economico, alla L. 7 agosto 1990, n. 241 (norme sul procedimento amministrativo), al D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 (regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici nazionali disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70), alla L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), alla L. 13 agosto 2010, n. 136 (PIANO STRAORDINARIO CONTRO LE MAFIE, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI NORMATIVA ANTIMAFIA), e al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative europee e nazionali), nonché alle successive modifiche e integrazioni, direttamente applicabili indipendentemente dal loro formale recepimento nel presente Regolamento.

Articolo 28 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ed entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.